

COMUNE DI UDINE

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, adottato con deliberazione n. 181 del 29.11.1999, modificato con deliberazione n. 184 del 19.12.2000, con deliberazione n. 148 del 21.12.2001, con deliberazione n. 15 del 15.02.2010, con deliberazione n. 26 del 27.04.2017, con deliberazione n. 108 del 22.12.2017 e con deliberazione n. 47 del 27.07.2020

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

TITOLO I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 2

Concessioni e Autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune e le aree private soggette a servitù di uso pubblico, sono soggette a:
 - a) concessione, se permanenti secondo la definizione dell'art. 19, comma 2, del regolamento;
 - b) autorizzazione, se temporanee secondo la definizione dell'art. 19, commi 3 e 4.
2. Le autorizzazioni sono articolate in:
 - a) autorizzazioni per l'occupazione temporanea di demanio e patrimonio indisponibile senza manomissione di manufatti di proprietà comunale;
 - b) autorizzazioni per l'occupazione temporanea di demanio e patrimonio indisponibile per esecuzione di interventi di scavo o comunque comportanti manomissioni delle pavimentazioni o di manufatti di proprietà comunale.
3. Le occupazioni con infrastrutture e materiali per l'esercizio dell'attività edilizia sono sempre soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro durata.
4. [abrogato].

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio degli atti di concessione e autorizzazione all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è disciplinato dal presente titolo. Per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della Legge 07/08/1990 n. 241 e, qualora l'occupazione interessi una sede stradale, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione.
2. Non sono soggette al preventivo rilascio di provvedimento autorizzatorio le occupazioni effettuate dagli spuntisti nei mercati su aree pubbliche, per le quali la quietanza di versamento del canone costituisce titolo legittimante l'occupazione.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a darne comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va presentata in marca da bollo, fatta eccezione per quella inoltrata dai soggetti di cui al punto 16 tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti che si intendono occupare;

- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e nel mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'accettazione delle prescrizioni regolamentari disciplinanti la concessione/ autorizzazione.
2. In caso di carenza o insufficienza di alcuno degli elementi della domanda previsti al comma precedente, si applica l'art. 6, commi 1 - 4.
 3. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni occasionali di durata ininterrotta non superiore a 3 ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico di merci, per il tempo strettamente necessario al compimento delle relative occupazioni, fatte salve diverse disposizioni in materia di regolamentazione della circolazione stradale.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. L'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo di concessione/autorizzazione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi, ove non diversamente disposto da leggi e regolamenti comunali, è di giorni 30 per le autorizzazioni e di giorni 60 per le concessioni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Non si fa luogo a rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio ove nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento o istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione mediante PEC, raccomandata, fax o altro mezzo equipollente.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima comunicazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento o istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, e provvede a inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In difetto di comunicazione il parere favorevole si intende acquisito.

6. Sono fatti salvi i diversi termini procedimentali previsti da speciali norme di legge o di regolamento.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. [abrogato].

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal dirigente dell'ufficio competente in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) canone di occupazione;
 - b) imposta di bollo;
 - c) idoneo deposito cauzionale, quando previsto.
2. Qualora l'occupazione sia suscettibile di arrecare danni al corpo stradale, alle aree o alle strutture pubbliche, il Comune impone al beneficiario il versamento di idonea cauzione la cui entità è determinata in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta e non può essere inferiore in ogni caso ad 1/20 dell'importo del canone annuale calcolato per le occupazioni permanenti.
3. La cauzione può essere costituita in denaro contante versato in un apposito conto corrente bancario con assegno circolare o con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa. Il fideiussore è tenuto a rinunciare al beneficio della preventiva escusione dell'obbligato principale, di cui all'art. 1944, 2 comma, C.C..
4. La cauzione è restituita o svincolata entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio in ordine alla regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
5. All'occupante può essere richiesta la corresponsione di un'indennità di ammaloramento, giustificata dall'inevitabilità dell'imperfetta rimessa in pristino del manto stradale o delle altre superfici interessate agli scavi. Tale indennità è commisurata al valore materiale, funzionale ed estetico dell'area manomessa e quantificata in un apposito tariffario.
6. La concessione/autorizzazione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l'assolvimento del canone o delle sanzioni amministrative, in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.

Art. 9

Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve recare la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo, sottosuolo o spazio pubblico, la misura esatta in metri quadrati o lineari dell'occupazione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario o soggetto autorizzato, il termine finale dell'occupazione.
2. Il provvedimento deve prevedere le seguenti clausole:
 - a) [abrogato];
 - b) obbligo per il beneficiario di non generare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, con rinvio alle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione;
 - c) [abrogato];
 - d) obbligo per il beneficiario di ripristino a proprie spese degli eventuali danni al suolo pubblico;

- e) divieto per il beneficiario del provvedimento di alterare in alcun modo il suolo occupato, mediante infissione di pali o punte, rimozione della pavimentazione, del manto bituminoso, dell'acciaiato o del terreno, fermo restando il diritto del Comune di rivalersi della spesa per la rimessa in pristino.
3. Il provvedimento di autorizzazione per interventi di scavo e occupazioni comportanti manomissioni alle pavimentazioni o ai manufatti di proprietà comunale prevede, in deroga all'ultimo alinea del comma precedente, la possibilità per il soggetto autorizzato di realizzare i necessari interventi manomissori subordinatamente a un speciale nulla osta.
 4. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato, su richiesta del beneficiario dell'autorizzazione in attuazione e in conformità all'atto autorizzativo. Per ciascuna autorizzazione, nell'ambito del periodo globale di validità della stessa e degli spazi pubblici in essa individuati, possono essere rilasciati più nulla osta per differenti frazioni di tempo e di spazio. Il nulla osta deve essere acquisito non meno di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione ed il canone, da corrispondersi anticipatamente al suo rilascio, è rapportato al periodo di occupazione e alla misura di superficie in esso previsti.

Art. 10

Principali obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al titolare, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il titolare del provvedimento deve eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il titolare del provvedimento risponde nei confronti dell'Amministrazione dei danni cagionati alla proprietà pubblica dai propri appaltatori, subappaltatori o cattimisti comunque denominati.
5. Il titolare è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e a esibirli a richiesta del personale preposto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione comunale può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo per danno emergente e lucro cessante, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora l'occupazione rechi pregiudizio alla circolazione dei veicoli o pericolo di danni a terzi, o qualora sopravvengano ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il titolare del provvedimento può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'amministrazione.
3. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la revoca disposta dall'Amministrazione e la rinuncia del concessionario o del beneficiario dell'autorizzazione comportano la restituzione del canone versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri

corrisposti dal titolare per il rilascio del provvedimento amministrativo.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto del provvedimento di revoca o della comunicazione della rinuncia, si fa luogo a rimborso del canone relativo al periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite nell'art. 8, comma 4, del presente Regolamento.
5. Non è dovuto il canone di occupazione per il periodo di sospensione della relativa concessione o autorizzazione. Il provvedimento di modifica della concessione o autorizzazione, qualora comporti una variazione sullo spazio occupato, determina la corrispondente riliquidazione del canone.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è accertata con provvedimento amministrativo e deve essere pronunciata nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) gravi o ripetute violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione;
 - c) mancato o insufficiente versamento del canone o delle sanzioni amministrative. L'ufficio, che ha rilasciato la concessione, provvede preliminarmente a diffidare l'interessato ad adempiere entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione;
 - d) contegno contrario alla decenza o di disturbo alla quiete pubblica, accertato da una autorità di pubblica sicurezza o di vigilanza urbana;
 - e) cessione a terzi dell'uso dello spazio assegnato in violazione dell'art. 13 del presente regolamento;
 - f) violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione di suolo, polizia urbana, igiene, edilizia e attività produttive.
2. La decadenza della concessione o autorizzazione non dà diritto alla restituzione delle somme già versate.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare contestualmente al trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di

occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
5. Il mancato o insufficiente pagamento del canone per la concessione o autorizzazione in scadenza o delle sanzioni amministrative osta al rinnovo della stessa, ancorché non ne sia stata acclarata la decadenza con provvedimento espresso.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono alla conservazione e alla registrazione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione.

Art. 16 Occupazioni d'urgenza

1. In caso di accertata emergenza o di obiettiva necessità che non consenta alcun indugio, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione scritta e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, entro 24 ore dall'inizio dell'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La comunicazione di occupazione può essere inoltrata anche via fax, mail o PEC.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

TITOLO II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone e fattispecie esenti

1. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o patrimoniale indisponibile dell'amministrazione comunale e su aree private soggette a servitù di uso pubblico.
Sono equiparati al demanio comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, i tratti di strade statali, regionali e provinciali attraversanti i centri abitati.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione o autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di uso pubblico.
3. Il canone non è applicabile per le seguenti occupazioni:
 - a) singolarmente o complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare nella medesima area e/o zona di riferimento, rilevabile dall'autorizzazione/concessione;
 - b) balconi, verande, bow-windows e simili;
 - c) infissi di carattere stabile;
 - d) tende solari;
 - e) pensiline poste a copertura di porte e finestre;
 - f) isolamenti termici "a cappotto";

- g) proiezioni al suolo di aste di bandiere e di insegne;
 - h) fioriere e altri elementi di arredo urbano;
 - i) rastrelliere portabicilette destinate esclusivamente all'uso pubblico, a condizione che non contengano o non siano adibite a messaggi pubblicitari e commerciali
 - j) passi carrabili, innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, incluse le occupazioni realizzate con i lavori per l'esecuzione delle opere
 - k) poste in essere dai portatori di handicap o realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
 - l) occasionali non superiori a 3 ore;
 - m) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - n) aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
 - o) tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari del servizio pubblico di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
 - p) manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - q) effettuate per la posa di contenitori per la raccolta di rifiuti urbani e di materiale destinato a procedimenti di recupero e/o riciclo;
 - r) effettuate per attività religiose;
4. Il canone non è altresì applicabile alle occupazioni effettuate dai seguenti soggetti:
- a) Stato, Regioni, Province, Comuni e loro associazioni e consorzi;
 - b) Enti pubblici diversi da quelli elencati al punto precedente e da Enti pubblici di Stati esteri, che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, e a condizione che l'attività commerciale eventualmente svolta nell'area occupata sia finalizzata esclusivamente a scopi benefici od umanitari;
 - c) ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
 - d) Federazioni ed istituzioni sportive per manifestazioni agonistiche giovanili, purché non si protraggano oltre 2 giorni e non sussista scopo di lucro;
 - e) dalle Parrocchie per sagre tradizionali annuali.
5. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, impianti pubblicitari, aree verdi, ecc.) anche a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento.
6. In via eccezionale e compatibilmente con le risorse di bilancio, il Comune può esentare dal canone determinate tipologie di occupazione, funzionali ad attività colpite da crisi economica determinata da situazioni di tipo emergenziale, per sostenere le imprese e rivitalizzare la città¹.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Il verbale è redatto da componente del Corpo di Polizia Locale o da altro

¹ Delibera del C.C. n. 47 d'ord. del 27/07/2020

Pubblico Ufficiale o dai funzionari abilitati ai sensi dell'art. 1 c. da 179 a 181 della Legge 296/2006.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, meglio definite all'art. 23 lettera A, effettuate anche con impianti o manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Il Consiglio Comunale può autorizzare occupazioni di durata superiore ai 29 anni, entro i limiti della normativa vigente. Le frazioni inferiori all'anno solare sono computate in misura proporzionale al periodo in cui l'occupazione si protrae.
3. Sono temporanee le occupazioni, meglio definite all'art. 23 lettera B, effettuate anche con impianti o manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione o autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

Tutte le vie, i viali, le piazze comprese nella zona del centro delimitata dalla circonvallazione e compresi viale Europa Unita, piazzale D'Annunzio, viale XXIII Marzo, viale Trieste, piazzale Oberdan, via F. Renati, via A. Caccia, piazzale Osoppo, viale S. Daniele, piazzale P. Diacono, viale G.B. Bassi, piazzale G.B. Cavedalis, viale Ledra, piazzale XXVI Luglio, viale Duodo e viale delle Ferriere.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

Tutte le vie, i viali e le piazze comprese nella zona delimitata dalle sottoelencate vie e dalla zona di prima categoria, e compresi viale Firenze, viale Venezia fino all'altezza di via Gabelli, via Gabelli fino all'incrocio con via S. Rocco, via S. Rocco fino all'altezza di via della Valle, via della Valle, via Attimis alla confluenza con via della Valle fino all'incrocio con via S. Osvaldo, via Fistulario angolo via S. Paolo, piazzale G.B. Cella, via Agrigento, confine linea ferroviaria fino all'altezza di via Marsala, via Marsala angolo via Melegnano, via di Brazzà, via Pradamano angolo via Buttrio, via Buttrio angolo via Valeggio, via Valeggio angolo via Mameli, via Mameli angolo via del Bon, via del Bon angolo via Polveriera, via Polveriera angolo via Fruch, via Fruch angolo via Cividale, via Cividale angolo via Brigata Re, via Brigata Re all'incrocio con via delle Acque, via delle Acque all'incrocio con via Planis, via Planis fino all'incrocio con via Monte Grappa, via Monte Grappa fino all'incrocio con via Gorizia, via Gorizia fino all'incrocio con viale Vat, viale Vat fino all'incrocio con via Montello, viale Tricesimo angolo via Maestri del Lavoro, via Maestri del Lavoro, viale Volontari della Libertà, piazzale Chiavris, via Feletto angolo via S.M. del Gruagno, via S.M. del Gruagno, via Friuli fino all'incrocio tra la stessa e via Chiusaforte, via Chiusaforte angolo via Freschi, via Freschi, via Cotonificio fino all'incrocio con via Pieri, via Martignacco fino all'incrocio con via della Faula, via della Faula, via Quarto, via M.Luzzato, via Martini, piazzale Camposanto.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA

Tutte le vie ubicate al di fuori delle piazze e strade di prima e seconda categoria.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. La tariffa base è quella fissata tramite apposita delibera di Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato e per metro lineare è stabilita moltiplicando per 365 giorni la tariffa giornaliera relativa alla specifica categoria di riferimento.

Art. 22

Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa definita nel precedente art. 21.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e manufatti di qualsiasi genere inclusi pozzetti, camere di manutenzioni cabine e simili, per l'esercizio di reti di erogazione di pubblici servizi e attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, ad utenza ex art. 63 c. 2 lett. f) D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
2. [abrogato].
2. bis. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e impianti in genere non rientranti nel 1 comma in quanto non erogatori di pubblici esercizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
3. Ove la misura dell'occupazione del soprassuolo o sottosuolo stradale con le reti di cui al comma 1 non sia tecnicamente dimostrata, essa si considera pari all'intera lunghezza della strada o piazza interessata, come individuata nella toponomastica comunale.
4. [abrogato].

Occupazioni con impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazioni

4. bis. Le occupazioni realizzate con impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla superficie occupata, con le agevolazioni previste all'art. 27.

Occupazioni con altri impianti o manufatti prospicienti il suolo pubblico non esenti

5. Ogni altro impianto o manufatto prospiciente il suolo pubblico non rientrante nelle fattispecie di esenzione previste dal presente regolamento è soggetto al canone nella misura risultante dalla proiezione al suolo della relativa struttura. Non sono computabili gli eventuali sostegni al suolo.
6. [abrogato].

Occupazioni di aree destinate a parcheggio

7. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

Occupazioni in aree di mercato attrezzate

8. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in separato regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.
9. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.
10. Il canone per le occupazioni di cui al presente paragrafo è determinato in applicazione del Regolamento per la disciplina delle aree di mercato, anche in deroga ai criteri tariffari fissati nel presente Regolamento.

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

11. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

12. Per le occupazioni finalizzate all'esercizio di attività edile, si rimanda alla successiva lettera B) comma 4).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, si applicano i medesimi criteri di computo del canone previsti nella lettera A, comma 2 bis, del presente articolo. Per le attività che danno luogo a occupazioni a sviluppo progressivo, quali manutenzioni, posa di cavi e condutture, e similari, è consentito il rilascio di un provvedimento di autorizzazione che preveda le modalità, i tempi e l'entità delle singole fasi di sviluppo dell'occupazione, anche ai fini dell'emissione dei nulla osta di cui all'art. 9, commi 3 e 4.

Occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

2. Per i mercati su aree pubbliche, il cui svolgimento è regolato da separato regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.
2. bis. Per le manifestazioni fieristiche e promozionali, rientranti in apposito calendario approvato annualmente dalla Giunta Comunale, il canone per le occupazioni del suolo può essere determinato, anche in deroga ai criteri di cui al presente regolamento, in una misura forfetaria che tenga conto, oltre che dell'occupazione del suolo, di tutti gli ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione nell'interesse dei richiedenti per la realizzazione della manifestazione. La misura del canone onnicomprensivo per la partecipazione alle citate manifestazioni è stabilita dalla Giunta Comunale all'atto dell'approvazione del calendario.

Spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi

3. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione, ricalcolata in base ai criteri di cui all'art. 27. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

4. Per le occupazioni con infrastrutture e materiali, finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla effettiva occupazione del suolo a esclusione del sottosuolo e soprassuolo con tali strutture, ovvero, quella maggiore risultante dall'atto autorizzativo.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.

Tabelle tariffarie

Tipologia di occupazione	Coefficiente occupazione temporanea	Coefficiente occupazione permanente
1. Insediamenti autonomi, attività commerciali, promozionali e chioschi in genere, edicole, distributori di carburante, opere visibili non ricadenti in altre tipologie	2	0,26
2. Insediamenti complementari a pubblici esercizi (aree esterne bar, ecc) fino a 30 gg. di occupazione.	1	-
3. Insediamenti complementari a pubblici esercizi (aree esterne bar, ecc) oltre 30 gg. di occupazione	0,40	0,24
4. Commercio su aree pubbliche fino a 30 gg di occupazione	1	-
5. Commercio su aree pubbliche oltre 30 gg. di occupazione	0,40	0,24
6. Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,25	0,15
7. Manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,35	0,21
8. Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia fino a 30 gg. di occupazione	1	-
9. Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia oltre 30 gg. di occupazione	0,60	0,25
10. Occupazioni con bocche di lupo	-	0,24
11. [abrogato]	-	-
12. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere non ricadenti in altre tipologie	-	0,01
13 Occupazioni con impianti radio-ricetrasmettenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione	3,50	3,50

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

La misura del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. [abrogato].

La misura complessiva del canone è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa base giornaliera per aree di importanza per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 21, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica, di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri

quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365, ovvero, per le frazioni inferiori all'anno solare, per il numero di giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base prevista a giorno per le aree di importanza, di cui all'art. 21, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica, di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per i giorni di occupazione.

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 27 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 25 bis

Variazioni della tariffa base

1. Fermi restando i coefficienti di valutazione economica di cui al presente Regolamento, le misure di tariffa base possono essere modificate annualmente dalla Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, c. 2, lett. f, e 48, c. 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. La deliberazione tariffaria è adottata precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione ed ha applicazione nell'esercizio finanziario entro i termini di volta in volta fissati dalla normativa statale e regionale per l'esercizio di riferimento.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione di modifica tariffaria, restano in vigore le misure di tariffa dell'anno precedente.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al canone annuo relativo alle occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 26

[abrogato]

Art. 27 Riduzioni

1. Le superfici superiori a 1.000 mq. sono computate, ai fini della determinazione del canone, nella misura del 10% per la parte eccedente la soglia dei 1.000 mq.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in ragione del:
 - a) 60%, sino a 100 mq. di occupazione;
 - b) 30%, per la parte eccedente i 100 mq. e sino a 1.000 mq.;
 - c) 10%, per la parte eccedente i 1.000 mq.
2. bis. Le occupazioni effettuate con impianti radio-ricetrasmettenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione, essendo ritenute di particolare interesse, è prevista una speciale agevolazione secondo cui le superficie superiori a 30 mq. sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, nella misura del 10% per la parte eccedente la soglia dei 30 mq..
3. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e/o preordinate a opere o lavori di pubblica utilità.
4. Per occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a condizione che l'attività a cui l'occupazione è connessa rientri nelle finalità istituzionali dell'organizzazione, non dia luogo a proventi di natura commerciale e non vi sia concorso di imprese commerciali nel sostenimento degli oneri dell'attività medesima la tariffa è ridotta del 50%.
5. In via eccezionale e compatibilmente con le risorse di bilancio, il Comune può ridurre, con

provvedimento motivato, il canone di determinate tipologie di occupazione funzionali ad attività colpite da crisi economica determinata da situazioni di tipo emergenziale, per sostenere le imprese e rivitalizzare la città².

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Nelle occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - a) per il primo anno, anteriormente al rilascio della concessione o autorizzazione;
 - b) per gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Il canone per le occupazioni permanenti, se di importo superiore a € 516,457 può essere frazionato, ad istanza del titolare della concessione o autorizzazione, in due o quattro rate annuali di pari importo, senza interessi, scadenti rispettivamente nei mesi di gennaio e luglio ovvero nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. In caso di rateazione, la prima rata del canone dovuto per il primo anno di occupazione è corrisposta anteriormente al rilascio dell'atto autorizzativo.
2. bis. In situazioni emergenziali, le scadenze di pagamento di cui ai commi 1 e 2 possono essere posticipate, per favorire i concessionari³.
3. Le occupazioni temporanee, il pagamento del canone dev'essere effettuato anteriormente al rilascio dell'autorizzazione.
3. bis. Nei casi in cui la corresponsione del canone precede l'emissione dell'atto autorizzativo, gli estremi del pagamento sono annotati nell'atto medesimo e l'occupazione non può aver corso in carenza di integrale versamento, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza di cui all'art. 16.
3. ter. Nei casi in cui l'occupazione può aver luogo, in forza di norme vigenti, per effetto del silenzio-assenso dell'amministrazione comunale sulla relativa istanza, il canone dovuto è corrisposto anteriormente all'effettivo inizio dell'occupazione.
4. Per le occupazioni comportanti manomissioni a pavimentazioni o manufatti di proprietà comunale, si applica l'art. 9, comma 4, del presente regolamento.
5. Il pagamento del canone, sia per occupazioni permanenti che temporanee, è effettuato con versamento diretto alla Tesoreria del Comune o sul conto corrente postale alla stessa intestato o tramite modello F24. I decimali di euro sono arrotondati per difetto se non superiori a € 0,50 e per eccesso se superiori.
6. Il canone non è dovuto quando il suo importo non eccede € 5,165.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche assegnatari di posteggio nei mercati.

Art. 29 Sanzioni

1. Il pagamento del canone oltre i termini previsti dall'art. 28, nonché il parziale od omesso versamento del canone, costituiscono violazione del presente regolamento comunale e comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, delle spese di notificazione e di procedimento, nonché degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di canone.
2. [abrogato].
3. Il soggetto competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 1 è il funzionario responsabile previsto dall'art. 31.
4. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento:
 - a) di una indennità pari al canone maggiorata del 30%;
 - b) di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con la somma di cui alla lettera a) e il massimo edittale corrisponde al suo doppio;

² Delibera del C.C. n. 47 d'ord. del 27/07/2020

³ Delibera del C.C. n. 47 d'ord. del 27/07/2020

- c) delle sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/ 1992 n. 285, in caso di occupazione del suolo stradale;
- 5. La decadenza dalla concessione e autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.
- 6. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1) si applicano le norme di cui alla Legge 24/11/ 1981 n. 689 e ss mm ii.
- 7. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
- 8. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30esimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale.

Art. 30

Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi e compensazioni

- 1. L'ufficio controlla la tempestività e la regolarità dei versamenti del canone sulla base degli elementi risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione e, ove necessari, di accertamenti tecnici in loco.
- 2. Il funzionario responsabile, in caso di tardivo, parziale od omesso versamento, notifica al soggetto obbligato un verbale di accertamento con l'indicazione degli estremi della violazione commessa. Il verbale deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni e presso il quale è possibile produrre osservazioni o promuovere un riesame e prevede la definizione mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di 60 gg..
- 3. Il mancato pagamento della somma indicata nel verbale di accertamento comporta l'emissione, a cura del dirigente, dell'ordinanza di ingiunzione, con la sanzione, interessi e spese di notifica, che deve essere notificata al soggetto obbligato e che deve contenere il termine e l'organo giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.
- 4. [abrogato].
- 5. Per le somme non pagate nei termini stabiliti dall'ingiunzione di pagamento verrà avviata la procedura di iscrizione a ruolo, o la riscossione del credito in forma coattiva senza ulteriori avvisi.
- 6. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
- 7. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, per le occupazioni permanenti nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione e per quelle temporanee entro 10 anni dal pagamento. L'ufficio provvede al rimborso entro il termine di 90 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.
- 8. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni per le occupazioni permanenti e di 10 per quelle temporanee soggiace il diritto del comune alla riscossione del canone dovuto.
- 9. L'Ufficio qualora riconosca l'esistenza del credito procede alla compensazione dei relativi importi dandone indicazione negli atti di competenza.

Art. 31

Funzionario Responsabile

- 1. Il funzionario responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, i rimborsi e procede alla riscossione coattiva.

2. La Giunta Comunale o il dirigente designa il funzionario responsabile e il relativo atto è pubblicato in albo pretorio per un periodo non inferiore a 15 gg. antecedenti la data della sua entrata in vigore.

Art. 32

Funzionario Responsabile

1. [abrogato].
2. [abrogato].
3. L'applicazione dei canoni previsti nel presente regolamento esclude l'imposizione di tributi e canoni comunque denominati, correlati all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo.
4. [abrogato].
5. [soppresso].
6. [abrogato].

Art. 33

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2000.

INDICE

TITOLO I – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.	2
Art. 2	Concessioni e autorizzazioni	pag.	2
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione	pag.	2
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo	pag.	2
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag.	3
Art. 6	Istruttoria	pag.	3
Art. 7	Conclusione del procedimento	pag.	4
Art. 8	Rilascio della concessione/autorizzazione	pag.	4
Art. 9	Contenuto del provvedimento	pag.	4
Art. 10	Principali obblighi del titolare della concessione o autorizzazione	pag.	5
Art. 11	Revoca, sospensione e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia	pag.	5
Art. 12	Decadenza dalla concessione/autorizzazione	pag.	6
Art. 13	Subentro nella concessione/autorizzazione	pag.	6
Art. 14	Rinnovo della concessione/autorizzazione	pag.	6
Art. 15	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni	pag.	7
Art. 16	Occupazioni d'urgenza	pag.	7

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17	Oggetto del canone – Fattispecie esenti	pag.	7
Art. 18	Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag.	8
Art. 19	Durata delle occupazioni	pag.	9
Art. 20	Suddivisione del territorio comunale	pag.	9
Art. 21	Determinazione della misura di tariffa base	pag.	10
Art. 22	Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione	pag.	10
Art. 23	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	pag.	10
Art. 24	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni. Tabelle tariffarie	pag.	12
Art. 25	Criteri ordinari di determinazione del canone	pag.	12
Art. 25 bis	Variazioni della tariffa base	pag.	13
Art. 26	[abrogato]	pag.	13
Art. 27	Riduzioni	pag.	13
Art. 28	Modalità e termini per il pagamento del canone	pag.	14
Art. 29	Sanzioni	pag.	14
Art. 30	Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi e compensazioni	pag.	15
Art. 31	Funzionario Responsabile	pag.	15
Art. 32	Disciplina transitoria	pag.	16
Art. 33	Entrata in vigore del regolamento	pag.	16